



## LA GIUNTA COMUNALE

### PRESA VISIONE

del testo base del disegno di legge “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato” così come predisposto dal comitato ristretto delle commissioni riunite VIII e XIII della Camera dei Deputati in data 9 aprile 2015;

### PUR CONDIVIDENDO

L’obiettivo di favorire il recupero limitando il consumo di suolo già non urbanizzato;

### RILEVA

Due profili problematici che necessitano assolutamente di una riconsiderazione;

**In primo luogo** la nuova disciplina relativa all’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi di cui all’articolo 9 che dispone: “ I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all’articolo 6 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n 380 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico ed alla tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, attuati dai soggetti pubblici. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n 244 e successive modificazioni è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata”.

**In secondo luogo** le norme transitorie e finali di cui all’articolo 10 che dispongono quanto segue “ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1 e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 128 del D Lgs 12 aprile 2006, n 163, e nel programma di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n 443 e s.m.i. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi a titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell’articolo 28 della legge n 1150 del 1942. Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo dei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”

### CONSIDERATO CHE

- Pur essendo condivisibile l’obiettivo della destinazione di tali proventi per la finalità specifica prevista dall’art. 16 del TU 380/2001 una così drastica innovazione non può essere adottata così come ora formulata senza determinare gravi inconvenienti finanziari e gestionali. In particolare:
  - a) L’utilizzo di queste risorse per spese in parte corrente indifferenziate è stato previsto dal Parlamento per compensare il venire meno di trasferimenti dello Stato: tale possibilità gestionale non può essere cancellata senza adeguate risorse compensative, salvo determinare gravi problemi per l’equilibrio contabile con la necessaria conseguenza di un inasprimento della tassazione locale, laddove possibile, per garantire il pareggio economico;
  - b) è assolutamente indispensabile che venga consentito l’utilizzo di tali proventi per la manutenzione dei servizi già realizzati, ivi compresa quella ordinaria, pur essendo la stessa tecnicamente una spesa corrente, al fine di evitare il degrado sistematico di tali beni per mancanza di disponibilità nella parte corrente del Bilancio con la conseguenza certa di una immediata dequalificazione dell’ambiente urbano e la prevedibile necessità

di provvedere poi con interventi di manutenzione straordinaria che comporterebbero maggiori oneri economici, peraltro difficilmente sostenibili;

- c) Per evitare difficoltà di gestione contabile riferite ad impegni di spesa pluriennali, la salvaguardia, introdotta su proposta dell'ANCI, per gli stanziamenti non più conformi alla nuova disciplina dei soli bilanci annuali deve essere estesa a quelli pluriennali.
- In secondo luogo, il perseguimento dell'obiettivo di garantire una effettiva attuazione degli obiettivi della proposta di legge mediante la 'moratoria' prevista deve però necessariamente esplicarsi nel riconoscimento dei diritti acquisiti in forza della pianificazione vigente. L'attuale formulazione, pur migliorativa rispetto alla versione originaria che escludeva solo i procedimenti in corso relativi a permessi di costruire già richiesti al momento dell'efficacia della norma, è ancora del tutto inaccettabile.
- a) La 'sterilizzazione' per un periodo che può essere di tre anni delle previsioni edificatorie già contenute dalla pianificazione vigente renderebbe illegittima la rivendicazione dell'IMU relativa ad un diritto edificatorio previsto ma non attivabile. Prospettiva questa dalle conseguenze economiche insostenibili per i Comuni che si vedrebbero coinvolti in contenziosi fiscali infiniti destinati a produrre mancate entrate per cifre esorbitanti, comunque idonee a creare problemi ingestibili sino al rischio serio del dissesto per molte realtà locali.
- b) La 'moratoria' attuativa deve avere necessariamente attuazione con modalità che tengano nella dovuta considerazione i diritti acquisiti, anche considerando l'esigenza di non porre in essere limitazioni che si configurerebbero come diretto contrasto alla generale politica di incentivo della crescita e dell'occupazione: obiettivo questo da tutte le Istituzioni riconosciuto come un'esigenza vitale per il Paese.
- c) Peraltro non viene introdotta alcuna tutela per gli interventi edificatori richiesti in funzione delle esigenze di coltivazione del fondo da parte dalle imprese agricole;
- d) Appare del tutto irragionevole la previsione di una moratoria' attenuata applicabile oltre il primo triennio in caso di mancata emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge:
- o In primo luogo perché fa gravare sulla gestione dei Comuni un inadempimento dello Stato;
  - o In secondo luogo perché è una limitazione ingiusta nel merito perché penalizza le Amministrazioni che hanno autonomamente effettuato politiche virtuose di contenimento di consumo del suolo rispetto a quelle, che, avendo attuato espansioni urbane maggiori, avrebbero così margini operativi conseguentemente più ampi;
  - o di applicazione praticamente impossibile in termini di legittimità perché discriminerebbe tra soggetti tutti ugualmente titolari di facoltà edificatorie in forza delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici generali costringendo il Comune a dare dinieghi determinati solo dall'avvenuta saturazione di tale ridotta facoltà di intervento. Senza dire che potrebbe ben darsi il caso di richieste di permesso di costruire solo parzialmente rientranti nella potenzialità edificatoria assentibile e quindi rilasciabili solo parzialmente.

Tutto ciò considerato

### **CHIEDE**

- a) che la nuova disciplina dei proventi derivanti dai titoli edilizi rilasciati faccia salva, senza limitazione alcuna, la facoltà di utilizzo di tali risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate;
- b) che le norme transitorie rispettino in egual misura i diritti acquisiti di tutti i titolari di aree interessate da previsioni conformative della proprietà inserite nei Piani Regolatori per evitare contenziosi a carico dei Comuni e soprattutto il venir meno del gettito dell'IMU; ciò mediante l'adozione di norme perequative che consentano di attuare effettivamente le politiche di riduzione del consumo di suolo prefigurate assicurando ai Comuni gli strumenti giuridici per una gestione senza contenziosi e della fase transitoria e dell'applicazione della normativa a regime.

## **DECIDE**

L'invio del presente atto:

- ai presidenti delle commissioni VIII e XIII della Camera dei Deputati;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- ai Ministri dell'Ambiente e delle risorse Agricole e forestali.

Letto, approvato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr. Elisabetta Ferrara

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 22 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 13/01/2016 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 13/01/2016

Il Segretario Comunale  
F.to:Dr. Elisabetta Ferrara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. Elisabetta Ferrara

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Elisabetta Ferrara